



PROVINCIA DI VERCELLI

Tutela Ambientale

UFFICIO Rifiuti, Emissioni in Atmosfera,
Inquinamenti e Bonifiche

Atto N. _____

656

N. Mecc. PDET-666-2016 del 20/04/2016

del 22 / 04 / 2016

Oggetto: D.Lgs. 387/2003 art. 12 e s.m.i. Autorizzazione unica per modifiche sostanziali ai sensi del d.Lgs 28/2011 all'impianto di produzione di energia elettrica da combustione, di potenza nominale pari a MWe 48, già autorizzato con provvedimenti n. 3081/2011 e s.m.i e, n. 3087/2011 e s.m.i., comprensiva di Autorizzazione Integrata Ambientale ex Parte II del D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 - Ditta ITALIAN BIO PRODUCTS S.r.l. Sede legale: Strada Ribocca n 11 - 13044 Crescentino (VC); C.F. 02168620066; P. IVA IT02168620066.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Vista la Direttiva 2010/75/UE del 24 novembre 2010, del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);

Visto il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., recante norme in materia ambientale, in particolare la parte II, che disciplina le procedure per la VIA, la VAS e l'IPPC;

Vista la vigente normativa in materia di inquinamento atmosferico, idrico, acustico, gestione rifiuti, sicurezza, protezione del suolo e delle acque sotterranee;

Visto il D. Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 e s.m.i., recante attuazione della Direttiva 2001/77/Ce sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili;

Vista la L.R.n.23 del 07.10.2002, che ha stabilito procedure per la formazione del piano regionale energetico-ambientale, affidando alle Province funzioni di programmazione per l'attuazione del piano regionale;

Visto il D.Lgs 3 marzo 2011, n. 28 "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE.";

Visto il D.M. 10 settembre 2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili";

Vista la D.G.R. del 30.01.2012 n. 5-3314 "Indicazioni procedurali in ordine allo svolgimento del procedimento unico di cui all'articolo 12 del D.Lgs 387/03, relativo al rilascio dell'autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile";

Vista la D.G.P. n. 158 del 27.09.2012 con la quale è stata definita la cauzione per gli interventi di dismissione e ripristino degli impianti;

Visto il regolamento Parlamento europeo e Consiglio Ue 166/2006/Ce: "Istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti";

Visti la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, ed in particolare agli articoli 7, 8, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater;

Visto il decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, recante attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose;

Vista la legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 e s.m.i., recante disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione;

Vista la Circolare del MATTM n. prot. 22295 del 27/10/2014 recante Linee di indirizzo sulle modalità applicative delle discipline in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, recata dal Titolo III-bis alla parte seconda del D. Lgs. 152/2006, alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46;

Visto il Decreto del MATTM n. 272 del 13/11/2014 recante modalità per la redazione della relazione di riferimento di cui all'art. 5, c. 1, lett. v-bis), del D. Lgs. 152/2006;

Visto il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 24/04/2008 recante "Modalità anche contabili e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59";

Vista la Delibera del Consiglio Regionale n. 211-34747 del 30/07/2008, di "Aggiornamento degli allegati alla legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione, a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal D. Lgs. n. 4/2008)";

Visto l'art. 17-bis della L.R. del 5 dicembre 1977, n. 56. recante "Tutela ed uso del suolo";

Vista la D.G.P. n. 12 del 7 Luglio 2011, con cui sono state aggiornate le delibere di G.P. n. 4899/2004 e n. 1226/2006, per la parte inerente l'acconto delle tariffe istruttorie, al fine di recepire le indicazioni dettate dal Decreto Ministeriale del 24/04/2008, recante "Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal Decreto Legislativo 18 Febbraio 2005, n. 59", come adeguato dalla D.G.R. 22 dicembre 2008, n. 85-10404, e con cui si è stabilito che le tariffe istruttorie sono da versare all'atto di presentazione dell'istanza per una nuova Autorizzazione Integrata Ambientale, per la modifica sostanziale e per il rinnovo di un'Autorizzazione Integrata Ambientale, pena l'irricevibilità della domanda stessa;

Visto il decreto del Presidente della Giunta Regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R, regolamento regionale recante disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio delle aree esterne, modificato dal decreto del Presidente di Giunta Regionale del 2 agosto 2006, n. 7/R e dal decreto del Presidente di Giunta Regionale del 4 dicembre 2006 n. 13/R;

Vista la legge regionale 26 aprile 2000, n. 44, "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112: Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" che, all'art. 36, comma 2, stabilisce *"In campo ambientale ed energetico, le Province provvedono al rilascio coordinato in un unico provvedimento dell'approvazione di progetti o delle autorizzazioni, nulla osta, concessioni o di altri atti di analoga natura per tutte le attività produttive e terziarie, nonché al relativo controllo integrato"*;

Vista la D.G.R. n. 20-192 del 12/06/2000 avente per oggetto "Criteri e modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie previste per le operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti di cui al D.L.gs 22/97";

Vista la L.R. 23 del 29 ottobre 2015 "Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)".

PREMESSO CHE:

- L'art. 12 del D.Lgs 387/2003 dispone che la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad un'autorizzazione unica rilasciata nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico;
- il D.Lgs 28/2011 - art. 5, comma 3, tra l'altro, così recita "Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa con la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati, per ciascuna tipologia di impianto e di fonte, gli interventi di modifica sostanziale degli impianti da assoggettare ad autorizzazione unica, fermo restando il rinnovo dell'autorizzazione unica in caso di modifiche qualificate come sostanziali ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.";
- ai fini dell'esercizio di nuovi impianti, della modifica sostanziale e dell'adeguamento del funzionamento degli impianti esistenti alle disposizioni della Parte II del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., si provvede al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (di seguito A.I.A.);
- l'A.I.A. è il provvedimento che autorizza l'esercizio di una installazione rientrante fra quelle dell'allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., a determinate condizioni che devono garantire che l'installazione sia conforme ai requisiti di cui al titolo III-bis dello stesso decreto ai fini dell'individuazione delle soluzioni più idonee al

- perseguimento degli obiettivi di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento;
- in data 11/04/2014 è entrato in vigore il D.Lgs. n. 46 del 04/03/2014 il quale, recependo la direttiva IED 2010/75/UE, ha modificato la disciplina dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ampliando, tra l'altro, le attività soggette ad A.I.A. e modificando alcune voci rispetto a quanto previsto dal precedente allegato VIII alla parte II del D.Lgs. 152/2006, come introdotto dal D. Lgs. 128/10 (elenco delle attività soggette ad A.I.A.);
 - ai sensi dell'art. 5 c. 1 lett. i-quater) della Parte II del D. Lgs. 152/06 è definita "**installazione**" l'unità tecnica permanente, in cui sono svolte una o più attività elencate all'Allegato VIII alla Parte II del D. Lgs. 152/06 e qualsiasi altra attività accessoria, che sia tecnicamente connessa con le attività svolte nel luogo suddetto e possa influire sulle emissioni e sull'inquinamento;
 - ai sensi dell'art. 5 c. 1 lett. i-quinquies) della Parte II del D. Lgs. 152/06 è definita "**installazione esistente**" un'installazione che, al 06/01/2013, ha ottenuto tutte le autorizzazioni ambientali necessarie all'esercizio o il provvedimento positivo di compatibilità ambientale o per la quale, a tale data, sono state presentate richieste complete per tutte le autorizzazioni ambientali necessarie per il suo esercizio, a condizione che esse entri in funzione entro il 06/01/2014; le installazioni esistenti si qualificano come "non già soggette ad Aia" se in esse non si svolgono attività ricomprese nelle categorie di cui all'Allegato VIII alla Parte II del D. Lgs. 152/06, come introdotto dal D. Lgs. 128/10;
 - ai sensi dell'art. 5 c. 1 lett. r-bis) della Parte II del D. Lgs. 152/06 è definito "**gestore**" qualsiasi persona fisica o giuridica che detiene o gestisce, nella sua totalità o in parte, l'installazione oppure che dispone di un potere economico determinante sull'esercizio tecnico della medesima;
 - in virtù delle nuove disposizioni normative le attività svolte dalla Ditta **ITALIAN BIO PRODUCTS S.r.l.** (di seguito Gestore) presso l'installazione di Crescentino sono riconducibili ai nuovi codici IPPC 1.1 "*Combustione di combustibili in installazione con una potenza termica nominale totale pari o superiore a 50 MW*" e 4.1B "*Fabbricazione di prodotti chimici organici, e in particolare idrocarburi ossigenati, segnatamente alcoli*" dell'Allegato VIII alla parte II del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., qualificando il sito come **installazione esistente non già soggetta ad Aia**;
 - la Ditta **ITALIAN BIO PRODUCTS S.r.l.**, per le attività svolte presso l'installazione di Crescentino, è stata autorizzata dalla provincia di Vercelli con:
 - o D.D. n. 3087 del 17/11/2011 e s.m.i. – Autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio di "Impianto di generazione energia elettrica da lignina" della potenza termica in ingresso di 48 MW ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 387/2003 e s.m.i. (aggiornamento per modifica sostanziale con provvedimento D.D. n. 3124 del 19/11/2012, aggiornamento per modifica con provvedimento D.D. n. 1707 del 01/07/2014);
 - o D.D. n. 3081 del 16/11/2011 e s.m.i. – Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per l'impianto di produzione di bioetanolo, ai sensi

dell'art. 269 del D. Lgs 152/2006 e s.m.i. (aggiornamento per modifica non sostanziale con provvedimento D.D. n. 659 del 13/03/2013);

- In data 04/03/2014, la Società IBP – Italian Bio Products S.r.l., con sede legale in Tortona (AL), Strada Ribrocca n.11 e unità locale in Crescentino (VC), Strada del Ghiaro n. 26, ha presentato alla Provincia di Vercelli – Autorità Procedente, domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione per "interventi di modifica ai sensi del D.Lgs 28/2011 all'impianto di produzione di energia elettrica da combustione, di potenza nominale prevista pari a MW 48t, già autorizzato con provvedimenti n. 3081/2011,es.m.i. e n. 3087/2011 e s.m.i., situato in Comune di Crescentino, Strada del Ghiaro, 26."
- Le modifiche proposte consistono, come descritto sinteticamente dal Proponente (pag. 34 della Relazione tecnica) in:
Relativamente all'Impianto di produzione Energia Elettrica:
 - o revisione dei limiti autorizzativi definitivi per le emissioni in atmosfera (*armonizzazione dei limiti stabiliti dalle autorizzazioni vigenti con quanto previsto dallo specifico Decreto MiSe del 09/10/2013*);
 - o proroga di ulteriori 12 mesi del periodo di messa a regime (*da autorizzazione fissato in 18 mesi, di cui 30 giorni di "transitorio" per ognuno dei 5 mix di combustibile per un totale di 150 giorni di "transitorio"*);
 - o definizione di un periodo transitorio di avvio definitivo dell'impianto e relativi limiti di emissione (*si richiedono ulteriori 12 mesi di messa a regime con la vigenza di limiti autorizzativi maggiorati del 30% rispetto a quelli definitivi*);
 - o modifica dei combustibili e materie prime, con l'introduzione di alcune tipologie di "sottoprodotti" derivanti dal processo di produzione del bioetanolo;Relativamente all'Impianto per la Produzione di Bioetanolo:
 - o definizione di un periodo transitorio di avvio definitivo dell'impianto e relativi limiti di emissione (*si chiede di stabilire un tempo transitorio di un anno, a fronte dei 30 giorni concessi dall'autorizzazione, e di poter applicare in tale periodo limiti emissivi del 30% superiori ai limiti definitivi fissati per la fase a pieno regime*)
- In allegato all'istanza, pervenuta al protocollo in arrivo n. 7013 del 04/03/2014, la Società Proponente ha trasmesso progetto delle opere;
- Con nota n. 9422 del 24/03/2014 è stata indetta e convocata la Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 387/2003 per l'11/04/2014, successivamente rinviata al 09/05/2014;
- Il 28/04/2014 la stessa Società ha presentato domanda di Verifica di VIA (screening) per i seguenti aspetti
 - o l'armonizzazione delle previsioni di cui alle Determine Autorizzative n. 3087 del 17/11/2011 e n. 3124 del 19/11/2012 con quanto previsto dallo specifico Decreto MiSe 09/10/2013.
 - o l'ottimizzazione della fase di trasporto per l'approvvigionamento della biomassa all'impianto di bioraffineria sito in Comune di Crescentino;

- In data 28 aprile u.s. la IBP ha presentato inoltre una domanda per ottenere, a stralcio rispetto a quanto richiesto con l'istanza del 04/03/2014, una variazione del periodo di messa a regime dell'impianto di produzione di energia elettrica con proroga di 6 mesi rispetto ai 18 autorizzati e nello specifico per il combustibile "lignina" un periodo "transitorio" di 120 giorni anziché i 30 autorizzati; specificando che il significato di tale richiesta è da intendersi unicamente in riferimento al poter permettere ad IBP di continuare le attività in corso nelle more dei tempi istruttori necessari per la valutazione della istanza presentata in data 04/03/2014;
- La Conferenza del 09/05/2014 si è così conclusa:
 - o "La Conferenza dei Servizi", sulla base di quanto emerso nella riunione odierna, tenuto conto delle osservazioni e note avanzate dagli Enti e Soggetti invitati e dell'istruttoria tecnica effettuata dagli Uffici Provinciali di cui alla Relazione datata 09/05/2014, ritiene:
 - o Di sospendere i termini del procedimento attivato con la domanda, presentata in data 04/03/2014, intesa ad ottenere l'autorizzazione per "interventi di modifica ai sensi del D.Lgs 387/2003 e del D. Lgs 28/2011 all'impianto di produzione di energia elettrica da combustione, di potenza nominale prevista pari a MWt 48, già autorizzato con provvedimenti n. 3081/2011, n. 3087/2011, n. 3124/2012 e n. 659/2013, situato in Comune di Crescentino, Strada del Ghiaro, 26, ai fini di consentire l'espletamento della procedura di Verifica di assoggettabilità a VIA presentata in data 28/04/2014;
 - o Di richiedere integrazioni e chiarimenti relativamente alla domanda presentata in data 28/04/2014 da IBP, allo scopo di ottenere variazione del periodo di messa a regime dell'impianto di produzione di energia elettrica con proroga di 6 mesi rispetto ai 18 autorizzati e nello specifico per il combustibile "lignina" un periodo "transitorio" di 120 giorni anziché i 30 autorizzati.
 - o Il Proponente deve presentare una relazione dalla quale emergano:
 - Individuazione delle criticità che non hanno consentito la messa a regime nei tempi già individuati, con particolare riferimento al combustibile "lignina", per il quale la Ditta chiede un "transitorio" di 120 giorni;
 - Individuazione degli obiettivi che si vogliono raggiungere;
 - Modalità e tempi di realizzazione di tali obiettivi e relativo cronoprogramma.
 - o Si anticipa che, valutati criticità, obiettivi e modalità, qualora si proceda eventualmente con l'assenso alla proroga richiesta, è intenzione di prescrivere la redazione e la consegna di report ad ogni fase del cronoprogramma, (obiettivi prefigurati e raggiunti) per verificare lo stato di attuazione del percorso individuato. Non sarà consentito passare all'obiettivo successivo se quello precedente non sarà stato pienamente raggiunto. La deroga, qualora concessa, potrà decadere in caso di mancato rispetto del cronoprogramma."

- Con nota prot. 15804 datata 16/05/2014 si è provveduto a trasmettere, a tutti i componenti la Conferenza, il verbale della seduta del 09/05/2014 e a riconvocare la conferenza per il 23/05/2014.
- In data 21/05/2014 il Proponente ha consegnato Relazione tecnica per la richiesta del prolungamento del periodo di messa a regime.
- La Conferenza del 23/05/2014 si è così conclusa:
 - "La Conferenza dei Servizi, sulla base di quanto emerso nella riunione odierna, tenuto conto dei pareri espressi al tavolo e delle conclusioni della precedente Conferenza in data 9 maggio 2014, ritiene di:*
 - o *Respingere la richiesta di proroga della fase di messa a regime della caldaia alimentata da sola lignina poiché non vi sono le condizioni per poterla realizzare;*
 - o *Concedere un periodo di 90 giorni (ulteriori rispetto ai 30 già conclusi) per la messa a regime della caldaia alimentata da un mix di cippato/lignina dove la lignina sia superiore al 20% del totale (Ritenendo assodata la conclusione del periodo di messa a regime con un mix del 20% di lignina come è stato dichiarato dalla Ditta Proponente);*
 - o *Concedere sei mesi di proroga complessiva del periodo di messa a regime, ulteriore rispetto ai 18 mesi già concessi;*
 - o *Richiedere alla Ditta IBP la redazione di riscontri mensili attraverso la redazione di report, che diano riscontro ad ognuna delle operazioni previste nel cronoprogramma, che verranno esaminati nel corso di Tavoli Tecnici di verifica;*
 - o *Ad ogni incremento del 10% di lignina nel mix di alimentazione dovranno essere effettuate, a cura e spese della IBP, tramite laboratori esterni certificati, analisi delle emissioni tese a verificare la presenza di microinquinanti (IPA e Diossine/Furani);*
 - o *Gli esiti dei controlli a camino condizioneranno l'effettuazione delle fasi successive."*
- Con nota prot. 18443 datata 06/06/2014 si è provveduto a trasmettere, a tutti i componenti la Conferenza, il verbale della seduta del 23/05/2014 unitamente alla documentazione pervenuta.
- Conseguentemente questa Amministrazione, con D.D. n. 1707 del 01/07/2014, ha stabilito:
 - o *"Di prendere atto delle risultanze della Conferenza dei Servizi tenutasi in data 23 maggio 2014 relativamente alla richiesta di modifica, presentata in data 28 aprile 2014, per ottenere una variazione del periodo di messa a regime dell'impianto di produzione di energia elettrica, situato in Comune di Crescentino, Strada del Ghiaro, 26, già autorizzato con provvedimenti n. 3081/2011, n. 3087/2011, n. 3124/2012 e n. 659/2013, presentata dalla Società IBP Italian Bio Products SpA con sede legale in Tortona (AL), strada Ribrocca n. 11, di cui al verbale allegato A) alla presente determina per farne parte integrante e sostanziale;*
 - o *Di respingere la richiesta di proroga della fase di messa a regime della caldaia alimentata da sola lignina poiché non vi sono le condizioni per poterla realizzare;*

- o *Di concedere un periodo di 90 giorni (ulteriori rispetto ai 30 già conclusi) per la messa a regime della caldaia alimentata da un mix di cippato/lignina dove la lignina sia superiore al 20% del totale (Ritenendo assodata la conclusione del periodo di messa a regime con un mix del 20% di lignina come è stato dichiarato dalla Ditta Proponente) e con aumento progressivo del quantitativo di lignina rispetto al cippato;*
 - o *Di stabilire che ad ogni incremento del 10% di lignina nel mix di alimentazione dovranno essere effettuate, a cura e spese della IBP, tramite laboratori esterni certificati, analisi delle emissioni tese a verificare la presenza di microinquinanti (IPA e Diossine/Furani);*
 - o *Di concedere sei mesi di proroga complessiva del periodo di messa a regime, ulteriore rispetto ai 18 mesi già concessi;*
 - o *Di richiedere alla Ditta IBP la redazione di report mensili e trasmissione agli Enti competenti (Provincia, ARPA e Comune), che diano riscontro ad ognuna delle operazioni previste nel cronoprogramma; tali report verranno esaminati nel corso di Tavoli Tecnici periodici;*
 - o *Di stabilire che gli esiti dei controlli a camino di cui al punto 4 e l'andamento dei parametri misurati dallo SME condizioneranno l'effettuazione delle fasi successive."*
- con D.G.P. n. 80 del 30/07/2014 si è concluso il procedimento di verifica di compatibilità ambientale per l'ottimizzazione della fase trasporto approvvigionamento biomassa alla bioraffineria e per l'armonizzazione previsioni autorizzative con quanto previsto dal decreto MISE, escludendo tali modifiche dal procedimento di V.I.A. alle seguenti condizioni:
- 1) conferma del quadro complessivo di 'prescrizioni stabilite con l'espressione del giudizio positivo di compatibilità ambientale di cui alla D.D. n.746 del 21/03/2011;
 - 2) circa le richieste di armonizzazione delle previsioni autorizzative con quanto previsto dal decreto MISE, si sono riconfermate le prescrizioni che tutta la lignina prodotta dall'impianto bioetanolo debba essere utilizzata per l'alimentazione dell'impianto di combustione e che la % di lignina viene definita annualmente a partire dalla data di messa a regime dell'impianto, con riferimento agli ultimi 365 giorni di esercizio, mentre si è lasciata la possibilità di rivalutare - in sede autorizzativa - la % minima di lignina alla luce della riprogettazione del sistema di preparazione del mix di combustibile (con controllabilità in termini di umidità e tracciabilità), demandando la presentazione, ad integrazione dell'istanza di modifica sostanziale ai sensi del D. Lgs. 387/2003, di un progetto di miscelazione dei combustibili per ottenere controllabilità dei flussi di combustibili in termini di pezzatura dei materiali, umidità, quantitativo di lignina introdotto, ritenendo necessario inoltre di valutare la possibilità di un pre-trattamento della miscela volto a migliorare e a rendere il più costanti possibili le caratteristiche di umidità della stessa ai fini di una corretta combustione (essiccazione).

- In data 08/09/2014 (n. prot. di ricevimento 27782 dell'08/09/2014) la Ditta IBP Italian Bio Products S.r.l. ha presentato la seguente documentazione:
 - o Integrazioni alla domanda di modifica dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs 387/2003, presentata in data 04/03/2014;
 - o Richiesta di armonizzazione delle previsioni di cui alle D.D. n. 3087 del 17/11/2011 e n. 3124 del 19/11/2012 con quanto previsto dal Decreto MISE del 09/10/2013.
- Contestualmente, la Ditta ha presentato la domanda, completa della documentazione tecnica, ai fini del rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (di qui, A.I.A.) ai sensi dell'art. ai sensi dell'art. 29-quater del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i..

RITENUTO, in virtù dei disposti normativi in materia di procedimento amministrativo e nel rispetto del principio di semplificazione, di valutare l'istanza di A.I.A. nell'ambito del procedimento di Autorizzazione Unica di cui al D. Lgs. 387/2003;

ESAMINATA la documentazione tecnica a corredo della domanda di modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D. Lgs. 387/2003 e di rilascio dell'A.I.A., contenente le seguenti richieste di modifica:

impianto di produzione di energia elettrica:

1) "armonizzazione" con i disposti del decreto MISE attraverso:

- a. proroga durata periodo messa a regime;
- b. modifica limiti emissioni in atmosfera;
- c. definizione di un "periodo transitorio di avvio definitivo" dell'impianto con limiti più alti del 30% rispetto a quelli definitivi post-modifica;
- d. variazione combustibili con utilizzo di "sottoprodotti";

2) utilizzo alternativo di prodotti a base Calce in sostituzione al bicarbonato di sodio per l'abbattimento dei fumi;

impianto di produzione di bioetanolo:

1) definizione di un "periodo transitorio di avvio definitivo" dell'impianto con limiti più alti;

2) modalità di utilizzo della lignina prodotta.

CONVOCATE ad apposita Conferenza di Servizi, indetta con comunicazione n. 30704 del 02/10/2014, i cui lavori si sono svolti durante le sedute del 24/10/2014, 29/04/2015 e 28/07/2015 presso la sede della Provincia di Vercelli, le seguenti amministrazioni: il Ministero dello Sviluppo Economico, la Regione Piemonte, l'Ente di gestione del sistema aree protette della fascia fluviale del Po, il comando provinciale V.V.F., l'ARPA Piemonte Dipartimento di Vercelli, il SISP dell'ASL "TO4", il Consorzio Irriguo di Crescentino, il Comune di Crescentino, il GSE spa, l'ENEL Distribuzione spa e la Ditta in qualità di richiedente; gli atti delle conferenze sono custoditi e consultabili presso il Settore Tutela Ambientale della Provincia di Vercelli, Servizio A.I.A.-IPPC.

VISTI i seguenti pareri espressi in ambito della prima riunione di conferenza dei servizi, in esito alla quale sono stati sospesi i termini del procedimento per l'acquisizione di documentazione integrativa:

- verbale riunione 13/10/2014 di conferenza dei servizi ai sensi dell'art. 23, L.r. 7/05, procedura istruttoria per l'espressione del parere regionale nel procedimento di autorizzazione unica per interventi di modifica, ai sensi del D. Lgs. 28/11, alla Centrale di produzione energia elettrica pari a 48 MWt, situato in Comune di Crescentino, società IBP spa;
- nota n. 155 del 13/10/2014 del Consorzio Irriguo di Crescentino contenente il nulla osta allo scarico acque meteoriche e di raffreddamento, con condizioni;
- parere del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. prot. 22127/GAB del 23/10/2014;
- parere del Comune di Crescentino n. 9732 dell'11/11/2014;
- parere dell'Ente di Gestione delle aree protette del Po e della Collina torinese n. 761 del 24/10/2014;
- parere del Settore Tutela Ambientale della Provincia di Vercelli n. 34123 del 29/10/2014;
- parere del Dipartimento ARPA di Vercelli n. 97098 del 20/11/2014;

DATO ATTO CHE nell'ambito della prima riunione di Conferenza dei servizi si è ritenuto:

- considerato che il combinato disposto dell'art. 7 c. 2 del Decreto Mise e dell'art. 271 cc. 5-ter e 16 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. definisce che *"gli impianti di bioraffinazione devono applicare le migliori tecniche disponibili e rispettare i limiti massimi previsti dalla normativa nazionale applicabile in materia di tutela e qualità dell'aria, di qualità ambientale e di emissioni in atmosfera; tali limiti si applicano fino all'emanazione dell'A.I.A., fermo restando il potere dell'autorità competente di stabilire valori limite e prescrizioni più severe"*; di concedere al Gestore, per la centrale di cogenerazione, un periodo di "avviamento" pari ad un anno con limiti adeguati che non influenzino direttamente la qualità dell'aria, al fine di ottimizzare la combustione della lignina e pervenire ad una controllabilità del processo di combustione che permetta di rispettare i limiti definitivi come da autorizzazione vigente; l'autorizzazione di tale periodo è stata subordinata alla necessità di acquisire un progetto di un sistema di preparazione del mix combustibile cippato-lignina (con controllabilità in termini di umidità e tracciabilità);
- di negare l'utilizzo di sottoprodotti dell'impianto di bioetanolo, quali frazioni di biomassa non completamente convertita ad etanolo e fanghi derivanti dalla fase di digestione aerobica del sistema di depurazione reflui aziendale, come combustibili aggiuntivi alla centrale a biomasse stante le problematiche rilevate nella gestione della combustione delle biomasse attualmente autorizzate, specificando comunque fin da subito che i fanghi prodotti dall'impianto di depurazione delle acque reflue non possono essere considerati sottoprodotti essendo un rifiuto per definizione stessa;

- di accogliere l'utilizzo della calce in sostituzione al bicarbonato di sodio come sistema adsorbente di trattamento fumi del camino E1
- che la richiesta relativa ad un periodo transitorio di esercizio con i limiti maggiorati del 30% per l'impianto di bioetanolo non sia stata debitamente motivata con valide considerazioni tecniche circa il mancato rispetto dei limiti attualmente imposti;

ESAMINATA la documentazione integrativa trasmessa dalla ditta nelle date del 10/02/2015 (n. prot. di ricevimento 5495), a seguito delle risultanze della prima seduta di conferenza dei servizi del 24/10/2014, e del 23/04/2015 (n. prot. di ricevimento 15434), di ulteriori approfondimenti richiesti in esito ad un tavolo tecnico di confronto del 20/03/2015 nell'ambito della quale sono state riviste e meglio circostanziate le richieste di modifica;

VISTI i seguenti pareri espressi in ambito della seconda riunione di conferenza dei servizi, in esito alla quale sono stati ulteriormente sospesi i termini del procedimento per l'acquisizione di documentazione integrativa:

- nota del Consorzio Irriguo di Crescentino n. 41/2015;
- nota pervenuta al n. 12331 del 26/03/2015 di IBP;
- nota dell'Ente di gestione delle aree protette del Po vercellese-alessandrino del 28/04/2015 (n. prot. di ricevimento 928);
- nota dell'Ente di gestione delle aree protette del Po e della Collina torinese del 27/04/2015 (n. prot. di ricevimento 1070);
- nota del Comune di Crescentino n. 5325/6/3 del 25/06/2015;
- parere del Dipartimento ARPA di Vercelli n. 54098 del 02/07/2015.

ESAMINATA la documentazione integrativa trasmessa dal Gestore in data 26/06/2015 (n. prot. di ricevimento 22885), durante l'ultima seduta di conferenza dei servizi del 28/07/2015;

VISTI i seguenti pareri trasmessi in occasione della terza seduta di conferenza dei servizi del 28/07/2015:

- nota del Comando Provinciale dei VV. F. n. 4640 del 23/07/2015;
- parere del Settore Tutela Ambientale della Provincia di Vercelli n. 29147 del 26/08/2015.
- Permesso di costruire rilasciato dal Comune di Crescentino in data 24/06/2015 prot. n. 47/2015;

PRESO ATTO del parere favorevole con prescrizioni da parte degli Enti coinvolti nel procedimento, acquisito al termine dei lavori della Conferenza di Servizi nell'ambito della riunione del 28/07/2015, che ha demandato ad un successivo tavolo tecnico la definizione del quadro prescrittivo di dettaglio per gli aspetti attinenti all'A.I.A. previa acquisizione di opportuni chiarimenti progettuali;

RILEVATO CHE:

- la Ditta ha provveduto a versare la somma dovuta per le spese istruttorie pari a 4.270,00 Euro in data 03/09/2014;
- la Ditta ha provveduto a versare la somma dovuta per le spese istruttorie in materia di D.Lgs 387/2003 parti a 1.100,00 Euro in data 27/02/2014;

- in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 29-quater, comma 3 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i., la Provincia di Vercelli, in data 06/10/2014, ha pubblicato sul proprio sito web l'indicazione della localizzazione dell'installazione e il nominativo del gestore, nonché gli uffici ove è possibile prendere visione degli atti e trasmettere eventuali osservazioni;
- la domanda di rilascio dell'A.I.A. è rimasta a disposizione ai fini della consultazione da parte del pubblico per i trenta giorni successivi all'annuncio sul web e su di essa non è pervenuta alcuna osservazione;

ACQUISITA la documentazione tecnica integrativa del 06/11/2015 (n. prot. di ricevimento 37872 del 06/11/2015) trasmessa spontaneamente dal Gestore in esito alle risultanze dell'ultima conferenza dei servizi, nell'ambito della quale il Gestore ha inoltre comunicato la variazione di ragione sociale da Italian BIO PRODUCTS S.r.l. a Italian BIO PRODUCTS s.r.l. ed ha presentato l'assetto definitivo del progetto relativo al nuovo impianto di miscelazione ed agli interventi di adeguamento delle acque reflue civili e di prevenzione e gestione delle acque meteoriche;

CONSIDERATO che in data 03/12/2015 è stato convocato apposito Tavolo Tecnico per la definizione del quadro prescrittivo di dettaglio dell'A.I.A., nell'ambito del quale sono state valutate le integrazioni del 06/11/2015;

DATTO ATTO che in data 11/12/2015 (n. prot. di ricevimento 41734) il Gestore ha trasmesso la versione definitiva delle modellizzazioni effettuate per la simulazione della diffusione in atmosfera degli inquinanti emessi;

VISTE, infine, le note trasmesse da IBP in data 22/12/2015 (n. prot. di ricevimento 43197) di richiesta di ampliamento della definizione biomasse utilizzabili nel ciclo di produzione di bioetanolo, ed in data 23/12/2015 (n. prot. di ricevimento 43370) di trasmissione di una lettera di intenti tra IBP e ENEL spa per la cessione a quest'ultima di una parte di lignina come sottoprodotto, e contestuale richiesta di superare gli attuali vincoli legati all'obbligo di totale consumo interno della lignina;

VALUTATE le richieste, contenute nelle note di cui al punto precedente, come non sostanziali ai fini della conclusione del procedimento di rilascio dell'A.I.A. in quanto contenenti una formalizzazione di aspetti comunque già dibattuti durante il Tavolo Tecnico A.I.A. del 03/12/2015, nonché nell'ultima conferenza dei servizi;

RILEVATO CHE ai sensi dell'art. 29-quater, comma 11, della parte II del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.:

- per quanto concerne la parte di installazione esistente l'A.I.A. **sostituisce, revocandole**, le seguenti autorizzazioni in materia ambientale in possesso della ditta:
 - o D.D. n. 3081 del 16/11/2011 e s.m.i. - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per l'impianto di produzione di bioetanolo, ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs 152/2006 e s.m.i. (aggiornamento per modifica non sostanziale con provvedimento D.D. n. 659 del 13/03/2013);

- o autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269 del D. Lgs. 152/06 contenuta nell'autorizzazione unica alla realizzazione e all'esercizio di "Impianto di generazione energia elettrica da lignina" della potenza termica in ingresso di 48 MW ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 387/2003 e s.m.i. rilasciata dalla Provincia con D.D. n. 3087 del 17/11/2011 e s.m.i. - e successivamente aggiornata per modifica con provvedimenti D.D. n. 3124 del 19/11/2012 e D.D. n. 1707 del 01/07/2014;
 - o autorizzazione allo scarico di acque reflue ex art. 124 del D. Lgs. 152/06 contenuta nell'autorizzazione unica alla realizzazione e all'esercizio di "Impianto di generazione energia elettrica da lignina" della potenza termica in ingresso di 48 MW ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 387/2003 e s.m.i. rilasciata dalla Provincia con D.D. n. 3087 del 17/11/2011 e s.m.i. - e successivamente aggiornata per modifica con provvedimenti D.D. n. 3124 del 19/11/2012 e D.D. n. 1707 del 01/07/2014
- per quanto concerne le richieste di modifica, il presente provvedimento **sostituisce** le seguenti autorizzazioni in materia ambientale:
- o autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269 del D. Lgs. 152/06;
 - o autorizzazione allo scarico di acque reflue ex art. 124 del D. Lgs. 152/06;
 - o approvazione del piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche.

RILEVATO INOLTRE CHE il Gestore ha ritenuto, nell'ambito delle prescrizioni previste dall'autorizzazione D.D. n.3124 del 19/11/2012 rilasciata ai sensi del D.lgs 387/2003; di presentare un piano di risanamento acustico in data 29/05/2015 (ns. prot. di ricevimento n.19904 del 29/05/2015), in relazione al quale sono in corso approfondimenti istruttori volti alla acquisizione di ulteriori dati necessari ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui all'art.14 della LR 52/2000 (come emerge dalla nota della provincia prot. n.39335 del 19/11/2015) ;

RITENUTO pertanto di rilasciare l'AIA demandando a separato procedimento l'eventuale adozione dei provvedimenti di cui sopra.;

VALUTATO CHE:

- l'installazione rispetta la vigente normativa ambientale;
- sulla base delle risultanze dell'istruttoria tecnica l'installazione in esame pu ritenersi conforme ai requisiti della Parte II del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. per la riduzione e la prevenzione integrate dell'inquinamento ed in particolare le tecniche impiegate dal Gestore nell'esercizio della propria attività risultano compatibili con le migliori tecniche disponibili per il comparto produttivo in esame, consentendo il rispetto dei valori limite di emissione ad esse associati;
- eventuali ulteriori disposizioni dell'autorizzazione di cui ai commi 3-bis e 6-bis dell'art. 29-sexies del D.lgs. 152/2006 sull'attività di controllo del suolo e delle acque sotterranee, possono essere stabilite a seguito della

valutazione delle informazioni presentate dal gestore ai sensi del comma 9-quinquies dello stesso articolo;

- sussistono le condizioni per rilasciare l'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dell'installazione in oggetto e per le modifiche sostanziali richieste, ai sensi dell'art. 29-sexies del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

RICORDATO che la "Relazione del Responsabile del Procedimento di Autorizzazione Unica di cui all'art. 12 del D.Lgs 387/2003 e s.m.i. e contestuale rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell'art. 29-ter del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.", datata 8 febbraio 2016, è stata oggetto dell'informativa effettuata in Giunta Provinciale in data 31/03/2016;

RITENUTO

- di adottare il provvedimento conclusivo del procedimento di modifica dell'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 387/2003 e s.m.i., secondo gli esiti della Conferenza dei Servizi, approvando le modifiche presentate dalla ITALIAN BIO PRODUCTS S.r.l., sede legale in Strada Ribocca n. 11 - 15057 Tortona (AL) C.F. 02168620066; P. IVA IT02168620066, di cui alla Relazione del Responsabile del Procedimento (all. **B** alla presente determina);
- di rilasciare l'AIA per l'installazione esistente con gli interventi di modifica progettati nel rispetto delle prescrizioni contenute nel dispositivo e negli allegati del presente provvedimento;
- di autorizzare un **periodo di avviamento della durata massima di un anno nell'ambito del quale** dovrà essere ottimizzata la percentuale di lignina in miscela con il cippato avviata a combustione, atta a massimizzare le esigenze tecniche dell'impianto, nonché a rispettare i limiti emissivi definitivi, in esito al quale il Gestore dovrà comunicare a Provincia, ARPA e Comune i rapporti percentuali ottimali ottenuti del mix di cippato/lignina;
- di confermare quanto già prescritto con D.D. n. 3124 del 19/11/2012 in merito all'obbligo di fermata della centrale di cogenerazione qualora persista un fermo impianto bioetanolo superiore a 6 mesi;
- di approvare il progetto del nuovo impianto di miscelazione come presentato in ultimo in data 26/06/2015 (n. prot. di ricevimento 22885);
- di approvare il Piano di Prevenzione e Gestione delle Acque meteoriche presentato in data 08/09/2014 (prot. di ricevimento n. 27782 dell'08/09/2014), e modificato in ultimo con documentazione tecnica integrativa del 06/11/2015 (n. prot. di ricevimento 37872 del 06/11/2015);

ATTESO che la competenza del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 267 del 18/08/2000;

DETERMINA

- Di **prendere atto** delle positive risultanze della Conferenza dei Servizi conclusiva tenutasi in data 28/07/2015 relativamente al progetto di

modifica sostanziale presentato dalla ITALIAN BIO PRODUCTS S.r.l., sede legale in Strada Ribocca n. 11 – 15057 Tortona (AL) C.F. 02168620066; P. IVA IT02168620066, relativamente all'installazione sita in Strada del Ghiaro n. 26 – 13044 Crescentino (VC);

- Di **adottare il provvedimento** conclusivo del procedimento unico di autorizzazione ai sensi dell'art.12 del D.Lgs. n. 387/2003 e s.m.i. in conformità alle risultanze della Conferenza dei Servizi del 28/07/2015;
- Di **approvare il progetto** di modifica sostanziale presentato dalla ITALIAN BIO PRODUCTS S.r.l., sede legale in Strada Ribocca n. 11 – 15057 Tortona (AL) C.F. 02168620066; P. IVA IT02168620066, relativamente all'installazione sita in Strada del Ghiaro n. 26 – 13044 Crescentino (VC);
- Di **autorizzare** la costruzione e l'esercizio dell'impianto in argomento, così come modificato dal presente provvedimento, subordinatamente all'attuazione di tutte le condizioni elencate nei documenti allegati alla presente determinazione (all. A, all. B e All. C), nonché dalle prescrizioni stabilite dalle Determine Dirigenziali n. 3087 del 17/11/2011 n. 3124 del 19/11/2012 per le parti non modificate con la presente;
- La durata della presente autorizzazione per l'esercizio dell'impianto, ai sensi dell'art.12 del D.Lgs.n.387/2003 e s.m.i., è pari alla durata dell'autorizzazione espressa con D.D. n. 3087 del 17/11/2011, di cui costituisce modifica. Sono fatti salvi gli obblighi di aggiornamento e di periodico rinnovo cui sono assoggettate le autorizzazioni settoriali recepite nell' "Autorizzazione unica".
- di subordinare l'efficacia della presente autorizzazione, così come stabilito dalle Linee Guida Ministeriali, emanate con D.M. 10/09/2010, alla corresponsione, a favore del Comune sede dell'impianto, di garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa di importo parametrato, come previsto dalla D.G.P. n. 158 del 27/09/2012, al valore delle opere di messa in pristino o delle misure di reinserimento o recupero ambientale, da rivalutare sulla base del tasso di inflazione programmata ogni 5 anni;
- Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Provincia.
- Gli allegati A), B) e C) sono da considerarsi parte integrante dell'autorizzazione;
- di **rilasciare** ai sensi dell'art. 29-sexies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. l'Autorizzazione Integrata Ambientale al Gestore **ITALIAN BIO PRODUCTS S.r.l.**, sede legale in Strada Ribocca n. 11 – 15057 Tortona (AL) C.F. 02168620066; **P. IVA** IT02168620066, relativamente all'installazione sita in Strada del Ghiaro n. 26 – 13044 Crescentino (VC), dove sono svolte le attività di cui ai codici IPPC:
 - **codice IPPC 1.1** "Combustione di combustibili in installazione con una potenza termica nominale totale pari o superiore a 50 MW";
 - **codice IPPC 4.1 lett. b)** "Fabbricazione di prodotti chimici organici, e in particolare idrocarburi ossigenati, segnatamente alcoli";
- di **stabilire** che per quanto concerne la parte di installazione esistente la presente Autorizzazione Integrata Ambientale sostituisce ai sensi

dell'art. 29 *quater* comma 11 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. **sostituisce, revocandole**, le seguenti autorizzazioni in materia ambientale in possesso della ditta le seguenti autorizzazioni:

- D.D. n. 3081 del 16/11/2011 e s.m.i. - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per l'impianto di produzione di bioetanolo, ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs 152/2006 e s.m.i. (aggiornamento per modifica non sostanziale con provvedimento D.D. n. 659 del 13/03/2013);
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269 del D. Lgs. 152/06 contenuta nell'autorizzazione unica alla realizzazione e all'esercizio di "Impianto di generazione energia elettrica da lignina" della potenza termica in ingresso di 48 MW ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 387/2003 e s.m.i. rilasciata dalla Provincia con D.D. n. 3087 del 17/11/2011 e s.m.i. - e successivamente aggiornata per modifica con provvedimenti D.D. n. 3124 del 19/11/2012 e D.D. n. 1707 del 01/07/2014;
- autorizzazione allo scarico di acque reflue ex art. 124 del D. Lgs. 152/06 contenuta nell'autorizzazione unica alla realizzazione e all'esercizio di "Impianto di generazione energia elettrica da lignina" della potenza termica in ingresso di 48 MW ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 387/2003 e s.m.i. rilasciata dalla Provincia con D.D. n. 3087 del 17/11/2011 e s.m.i. - e successivamente aggiornata per modifica con provvedimenti D.D. n. 3124 del 19/11/2012 e D.D. n. 1707 del 01/07/2014
- per quanto concerne le richieste di modifica, il presente provvedimento **sostituisce** le seguenti autorizzazioni in materia ambientale:
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269 del D. Lgs. 152/06;
 - autorizzazione allo scarico di acque reflue ex art. 124 del D. Lgs. 152/06;
 - approvazione del piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche.
- **di approvare** il "*Piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne*" presentato in data 08/09/2014 (prot. di ricevimento n. 27782 dell'08/09/2014), e modificato in ultimo con documentazione tecnica integrativa del 06/11/2015 (n. prot. di ricevimento 37872 del 06/11/2015);
- **di approvare** il piano di dismissione dell'installazione presentato in data 08/09/2014 (n. prot. di ricevimento 27782).

La validità del presente atto è subordinata al rispetto delle seguenti prescrizioni generali:

1. l'Autorizzazione Integrata Ambientale deve essere sempre custodita, anche in copia, presso l'impianto e messa a disposizione delle autorità competenti al controllo;
2. la situazione impiantistica, riepilogata nella tabella "A1", deve rispettare quella descritta nell'istanza di autorizzazione;

3. le attività devono essere svolte nel rispetto delle prescrizioni, dei valori limite di emissione, dei parametri e delle misure tecniche equivalenti riportate nel presente allegato A alla presente autorizzazione, di cui ne fa parte integrante e sostanziale;
4. **a partire dal novantesimo giorno dalla notifica del presente provvedimento**, deve essere attuato quanto previsto nel piano di monitoraggio e controllo riportato nell'Allegato A, ed i dati relativi devono essere comunicati al Comune competente, alla Provincia ed al Dipartimento Provinciale dell'ARPA, secondo le scadenze e le modalità riportate nel piano;
5. qualora si verifichi un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, in aria, acqua o suolo, la Ditta deve informare la Provincia, il Comune e l'ARPA **immediatamente e comunque entro e non oltre le otto ore successive all'evento**, fermo restando l'obbligo della Ditta di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. In tali casi l'autorità competente potrà disporre la riduzione e/o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere all'adozione tempestiva delle misure necessarie per garantire un ripristino della conformità dell'impianto nel più breve tempo possibile;
6. ai sensi dell'art. 29-decies, comma 2, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il Gestore deve **informare immediatamente la Provincia di Vercelli, il Comune e l'ARPA in caso di violazione delle condizioni dell'autorizzazione**, e deve provvedere ad adottare nel contempo le misure necessarie a ripristinare nel più breve tempo possibile la conformità;
7. ai sensi dell'art. 29-undecies, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., in caso di **incidenti o eventi impreveduti che incidano in modo significativo sull'ambiente**, il Gestore deve adottare immediatamente le misure per limitare le conseguenze ambientali e prevenire ulteriori eventuali incidenti o eventi impreveduti e deve inoltre informare immediatamente la Provincia di Vercelli e l'ARPA dell'evento accaduto e delle misure adottate;
8. ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. il Gestore deve comunicare alla Provincia di Vercelli tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), **almeno 60 giorni prima** della data di realizzazione prevista, **le modifiche in progetto relative a caratteristiche, funzionamento o potenziamento dell'installazione, che possano produrre effetti sull'ambiente**. La Provincia, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'Autorizzazione Integrata Ambientale o le relative condizioni, ovvero se rileva che la modifica è sostanziale, come definito dall'art. 5, comma 1, lettera l) e l-bis) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., ne dà notizia al Gestore entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, procedendo secondo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 29-nonies del D.Lgs.152/2006. Altrimenti, decorso il termine di 60 giorni, il Gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate;

9. qualora le modifiche siano ritenute sostanziali dalla Provincia, oppure ad avviso della Ditta, questa deve presentare una nuova domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale aggiornata degli effetti delle modifiche progettate;
10. ai sensi dell'art. 29-nonies comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il Gestore deve trasmettere, alla Provincia di Vercelli ed ad ARPA, ogni nuova istanza presentata per l'installazione ai sensi della normativa in materia di prevenzione dei **rischi da incidenti rilevanti**, ai sensi della normativa in materia di **valutazione di impatto ambientale** ed ai sensi della normativa in **materia urbanistica**. La comunicazione, da effettuare prima della data di realizzazione degli interventi, deve specificare gli elementi in base ai quali il Gestore ritiene che gli interventi previsti non comportino né effetti sull'ambiente, né contrasto con le prescrizioni esplicitamente già fissate nell'Autorizzazione Integrata Ambientale;
11. ai sensi dell'art. 29-nonies del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., nel caso in cui intervengano **variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto**, il vecchio gestore e il nuovo gestore ne danno comunicazione **entro 30 giorni** all'autorità competente, anche nelle forme dell'autocertificazione, ai fini della volturazione dell'A.I.A.;
12. ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., nei casi previsti il presente provvedimento può essere oggetto di riesame da parte della Provincia di Vercelli, quale autorità competente, anche su proposta delle altre amministrazioni competenti in materia ambientale;
13. laddove previsto il gestore dovrà elaborare e trasmettere per validazione alla Provincia di Vercelli una **relazione di riferimento** sullo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee, secondo le modalità definite al suballegato A5.PROTEZIONE DEL SUOLO E DELLE ACQUE SOTTERRANEE dell'allegato A, ovvero al suballegato B5.PROTEZIONE DEL SUOLO E DELLE ACQUE SOTTERRANEE dell'allegato B, al presente provvedimento;
14. a garanzia dell'obbligo di riportare il sito allo stato constatato nella relazione di riferimento, al momento della cessazione definitiva dell'attività, il gestore dovrà prestare adeguate garanzie finanziarie, secondo le modalità che saranno stabilite dal D.M. da emanarsi ai sensi dell'art. 29-sexies, comma 9-septies, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., **entro 12 mesi** dall'entrata in vigore dello stesso decreto e salvo diversi termini in esso stabiliti;
15. in caso di cessazione definitiva delle attività, deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento ed il sito stesso deve essere ripristinato secondo quanto indicato nel piano di dismissione dello stabilimento presentato dalla Ditta in data 08/09/2014 (prot. di ricevimento n. 27782). L'attuazione del piano di dismissione deve essere comunicata a Provincia e ARPA **con un anticipo di 60 giorni, allegando un cronoprogramma degli interventi**. Gli esiti delle operazioni di messa in sicurezza e bonifica degli impianti dovranno poi essere comunicate a Provincia e ARPA **entro 30 giorni dall'avvenuta cessazione delle attività**, prevedendo ad effettuare opportune indagini ambientali in caso di esito non favorevole delle stesse.

16. È in ogni caso fatta salva la normativa in materia di bonifica di cui alla parte IV del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. nel caso in cui si accerti la presenza di contaminazione delle matrici ambientali coinvolte dal sito produttivo.

L'inosservanza, anche parziale, di quanto prescritto comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti normative in materia, nonché quanto disposto dall'art. 29-decies, comma 9 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i..

DISPONE

- che** ai sensi dell'art. 29-octies, comma 5, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il gestore dovrà presentare **domanda di riesame** del provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale entro **dieci anni** a decorrere dalla data di emanazione dello stesso, ovvero dell'ultimo successivo riesame sull'intera installazione eventualmente effettuato;
- che** copia del presente provvedimento, nonché dei dati relativi al monitoraggio ed ai controlli, siano messi a disposizione per la consultazione del pubblico presso il Servizio AIA/IPPC del Settore Tutela Ambientale della Provincia di Vercelli;
- di **pubblicare** il presente provvedimento sull'Albo Pretorio della Provincia di Vercelli;
- di **trasmettere** copia della presente Determinazione al Gestore nonché al Comune di Crescentino (VC) e a tutti i Soggetti invitati in Conferenza di Servizi, per l'esercizio delle loro rispettive funzioni e competenze.

Avverso il presente Provvedimento è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza, secondo le modalità di cui alla Legge 06 Dicembre 1971 n. 1034, ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra, ai sensi del D.P.R. 24 Novembre 1971 n. 1199.

La presente determinazione, non comportando impegno di spesa, diventa esecutiva dalla data della sua adozione ai sensi del punto 14 dell'articolo 24 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato dalla Giunta Provinciale con delibera n. 813 del 13 marzo 2008 e s.m.i..

EZ/SB/EB/vb

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
(Dott. Piero Gaetano VANTAGGIATO)



Rif. numero meccanografico PDET-666-2016

Oggetto: D.Lgs. 387/2003 art. 12 e s.m.i. Autorizzazione unica per modifiche sostanziali ai sensi del d.Lgs 28/2011 all'impianto di produzione di energia elettrica da combustione, di potenza nominale pari a MWe 48, già autorizzato con provvedimenti n. 3081/2011 e s.m.i e, n. 3087/2011 e s.m.i., comprensiva di Autorizzazione Integrata Ambientale ex Parte II del D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 - Ditta ITALIAN BIO PRODUCTS S.r.l. Sede legale: Strada Ribocca n 11 - 13044 Crescentino (VC); C.F. 02168620066; P. IVA IT02168620066.

La presente determinazione e' stata pubblicata all'Albo Pretorio

il ____/____/____ e vi rimarrà affissa per quindici
giorni consecutivi.

Vercelli, li ____/____/____

L'INCARICATO DEL SERVIZIO
